

Art. 1 – COSTITUZIONE

Allo scopo precipuo di dare vita alla rievocazione storica della Giostra del Saracino e nell'ambito di questa, è costituito in Arezzo, con carattere stabile e permanente, il Quartiere di Porta del Foro.

Art. 2 – NATURA GIURIDICA

Il Quartiere è una libera ed autonoma associazione di cittadini, organizzata democraticamente. In conformità alla sua natura giuridica di “associazione riconosciuta”, esso è regolato, sotto il profilo dell'ordinamento interno e dell'amministrazione, dalle norme dettate dal libro I° Titolo II° Capo III° del Codice Civile. Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all'organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniforma il proprio ordinamento alle norme dettate dallo Statuto della Giostra del Saracino, in conformità del quale può dotarsi di un autonomo Regolamento Interno.

Art . 3 – TERRITORIO DI COMPETENZA

La suddivisione topografica del Quartiere e del rispettivo territorio di competenza, urbano ed extraurbano, si richiama alla partizione della Città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all'antico nucleo medioevale. La delimitazione ufficiale con annessa proiezione sul restante territorio comunale è data dalla zona nord della città racchiusa dal sistema viario di via B. d' Anghiari, via Petrarca, via G. Monaco, Piazza S. Francesco, via Cesalpino, via Montetini, Piaggia del Murello, Piazza Landucci, via Sasso Verde, Porta S. Biagio, Porta Stufi, via Pietramala, il tutto meglio identificato nella planimetria allegata

che è parte integrante dello Statuto di Quartiere. Al Quartiere sono inoltre associati i territori delle antiche viscontarie del contado aretino di seguito indicate: Cortine, Viscontaria di montagna, Viscontaria della Valdambra oltre l'Arno.

Art. 4 – SEDE, EMBLEMA E COLORI SOCIALI

La sede storica del Quartiere è ubicata nei locali posti sopra la porta San Lorentino. Le attività ricreative si svolgono presso i locali siti in vicolo della Palestra. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica: “Di cremisi alla chimera di Arezzo rivoltata”. Al Quartiere appartengono le casate di città dei Grinti di Catenaia, dei Sassoli, dei Tarlati di Pietramala e degli Ubertini, e le casate del Contado dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena.

Art. 5 – SCOPI

Organo ufficiale della Giostra del Saracino, della quale è diretta emanazione, il Quartiere concorre con la propria attività allo svolgimento della manifestazione e alle iniziative collaterali. Presta la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della storica rievocazione e per la diffusione della sua conoscenza, sia nell'ambito aretino che all'esterno di questo. Con le modalità stabilite dallo Statuto della Giostra del Saracino partecipa agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica. Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assume tutte le iniziative che ritiene utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva partecipazione dei quartieristi alle finalità sociali del sodalizio. Può prendere parte, previo parere del Consiglio Generale della Giostra, a manifestazioni di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale ed internazionale, in rappresentanza ufficiale della Giostra del Saracino. Nell'ambito delle sue attività, al fine di

raggiungere il suo scopo istituzionale, il Quartiere non perseguirà mai fini lucrativi.

Art. 6 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

Componente autonoma ma essenziale e determinante della Giostra, il Quartiere riconosce l'autorità del Consiglio Comunale della città di Arezzo, del Consiglio Generale e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione. In particolare riconosce alla Magistratura i poteri previsti dagli articoli 24, 26, 28 e 29 del Capo III° dello statuto della Giostra, di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di commissario straordinario. In qualità di organo della Giostra, il Quartiere è rappresentato dal proprio Rettore all'interno del Consiglio Generale.

Art. 7 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

L'amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale e alla tenuta della contabilità, costituisce materia demandata a specifiche disposizioni del regolamento interno. Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge. Comunque il Quartiere dovrà presentare ai suoi soci entro il 31 Marzo di ogni anno il bilancio annuale dal quale risultino beni, contributi e lasciti nonché lo stato patrimoniale.

Art. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Quartiere è costituito da tutti i beni mobili e immobili, dai titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statutari e compatibili con gli scopi sociali del Quartiere. In caso di liquidazione dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore dell'Istituzione Giostra. Nel caso in cui dall'amministrazione del Quartiere derivino avanzi attivi di gestione questi dovranno essere accantonati e destinati a copertura di eventuali futuri disavanzi o reinvestiti per gli altri scopi del Quartiere e non potranno essere mai distribuiti ai soci.

Art. 9 – ENTRATE

Le entrate del Quartiere sono costituite:

- a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei soci;
- b) dai contributi del Consiglio Generale;
- c) dai contributi straordinari e da ogni altro introito.

Art. 10 – USCITE

Le uscite del Quartiere sono costituite dagli oneri derivanti dall'attività rivolta a perseguire gli scopi sociali ed in particolar modo la partecipazione alla Giostra del Saracino e alle altre attività collaterali.

Art. 11 – AMMISSIONE DEI SOCI

Possono associarsi al Quartiere, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento interno, tutti i cittadini del Quartiere, che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione. L'atto di associazione al Quartiere comporta l'espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna. L'associazione è subordinata, inoltre, al pagamento, nei termini previsti dal Regolamento interno, della quota associativa. L'ammontare della quota, attraverso la quale il socio contribuisce all'autonomia finanziaria del Quartiere è stabilita dall'assemblea dei soci. Il Quartiere mette a disposizione del Consiglio Generale e della Magistratura della Giostra, su loro richiesta, l'elenco nominativo dei soci.

Art. 12 – QUARTIERISTI

I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di associazione di cui al precedente art. 11, sono definiti quartieristi. I quartieristi prestano la loro opera a favore del Quartiere in modo assolutamente gratuito e volontario.

Art. 13 – SOCI

Il Quartiere è costituito da Soci: - ordinari - sostenitori - onorari Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, che siano iscritti nel libro dei Soci e muniti di tessera e siano in regola con il versamento della quota associativa, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci. Sono soci sostenitori le persone, gli Enti e le associazioni che intendono concorrere moralmente e finanziariamente alla vita del Quartiere con contributi in denaro o in altra forma. La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio

Direttivo. Sono soci onorari le persone, gli Enti e le associazioni, la cui attività a favore del quartiere meriti riconoscimento unanime. La nomina dei soci onorari è di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci del Quartiere su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – DECADENZA

Le quote sociali dovranno essere versate a partire dall'anno 2011 entro il 31 ottobre di ogni anno, mentre per l'anno 2010 rimane valido il 31 dicembre. Trascorso tale termine il tesserato verrà dichiarato decaduto e cancellato dall'albo dei soci.

Art. 15 – ESCLUSIONE – DIMISSIONE DEL SOCIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dall'appartenenza al quartiere il socio che abbia agito in aperto contrasto con gli scopi perseguiti dal Quartiere, ne abbia leso gli interessi o abbia arrecato grave pregiudizio alla Giostra del Saracino. Il socio può recedere dall'appartenere al Quartiere purchè in regola con le quote sociali e previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – RICORSI

Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Contro le decisioni di quest'ultimo, ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra, nelle forme previste dall'art.

24 Cap. III° dello Statuto della Giostra del Saracino entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 17 – ORGANI SOCIALI

Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti organi secondo le rispettive attribuzioni:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Collegio dei Probiviri
- d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti

Art. 18 – PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori dei conti devono essere attivate entro i due mesi successivi alla conclusione del precedente mandato. L'assemblea dei soci, riunita in seduta ordinaria, attiva la procedura nominando al suo interno una commissione elettorale ed un collegio di scrutatori, entrambi composti di almeno tre (3) membri. Nella stessa sede l'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti contemplati dal successivo articolo. Entro i quindici (15) giorni successivi la Commissione elettorale redige, per ognuno dei tre organismi di cui al primo paragrafo, una distinta lista di candidati composta da un numero di soci non inferiore al numero dei componenti da eleggere. Entro lo stesso termine i soci che lo desiderano possono presentare alla Commissione Elettorale la propria autocandidatura che viene integrata nella lista dei candidati. Tutti i soci sono eleggibili, purchè, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino maggiorenni ed iscritti

da un periodo minimo di sei mesi, ed in regola con il versamento della quota associativa. Non sono eleggibili i componenti del Collegio degli Scrutatori. Sono ammessi al voto anche i soci minorenni purchè abbiano compiuto il sedicesimo (16°) anno di età. Le elezioni, convocate dalla Commissione Elettorale, si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto. I nominativi dei candidati sono esposti all'interno del Seggio, nei locali del quale dovrà essere tenuto a disposizione, in libera consultazione, l'elenco dei soci eleggibili. Gli elettori indicano nella scheda i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% dei componenti degli organi da ricostituire. Nel caso che il numero dei componenti da ricostituire sia dispari, gli elettori potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero dei componenti degli organi con arrotondamento per difetto. Nel caso che uno o più candidati raccolga lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui o coloro che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al Quartiere. Sussistendo ulteriore parità sarà eletto colui il quale avrà una maggiore anzianità anagrafica. Nell'ipotesi che poi al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli organi da ricostituire, l'elezione sarà ritenuta non valida e si dovrà attivare un nuovo procedimento elettorale da espletarsi entro trenta (30) giorni. In alternativa ai candidati proposti dalla Commissione elettorale ed entro il limite indicato al paragrafo precedente, gli elettori possono attribuire la propria preferenza a qualsiasi socio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di almeno otto (8) ore. Immediatamente dopo la chiusura del seggio il Collegio degli Scrutatori effettuerà, in forma pubblica, lo spoglio delle schede redige un verbale finale e lo trasmette alla Magistratura della Giostra. Quest'ultima provvede, a norma dell'art. 27 dello Statuto della Giostra del Saracino, alla convalida dei risultati elettorali, alla proclamazione ufficiale degli eletti, all'esame degli eventuali ricorsi e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Art. 19 – DECADENZA – DIMISSIONI – SURROGAZIONI

I componenti degli organi sociali elettivi decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata a tre (3) sedute consecutive. I seggi divenuti vacanti per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei suffragi ottenuti, purchè questi ultimi abbiano raggiunto il quorum del 3% dei voti complessivi ottenuti dalla lista. Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra. Qualora i componenti iniziali si riducano, per successive decadenze o dimissioni, alla metà, l'organo sociale elettivo viene dichiarato decaduto dalla Magistratura della Giostra e a cura di quest'ultima viene attivata in via straordinaria la procedura elettorale prevista dal precedente art. 18.

Art. 20 – DURATA DEL MANDATO

L'insediamento degli organi sociali di natura elettiva avviene dopo la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Magistratura della Giostra. Gli organi sociali elettivi e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di tre (3) anni. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 Dicembre del terzo anno successivo al rinnovo ordinario, anche nel caso che il Quartiere abbia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli organi elettivi prevista dal precedente art. 19. Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Quartiere. Ne fanno parte tutti i soci ordinari, sostenitori ed onorari in regola con il pagamento delle quote associative. Ognuno dei partecipanti dispone di un voto, che potrà essere espresso personalmente o per mezzo delega. Ogni socio non potrà avere più di una delega. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno entro il 28 Febbraio; delibera in merito all'approvazione

sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. Alle scadenze previste, attiva le procedure per il rinnovo degli organi sociali, stabilendo il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, approva o meno le attività sociali e ratifica i regolamenti interni. Può nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Rettore Onorario ed i soci onorari. Non hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori dei conti. In sede di prima convocazione è necessaria, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In sede di seconda convocazione l'Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La sessione straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto, con domanda motivata, da almeno un ottavo dei soci, approva lo statuto e delibera sulle eventuali sue modificazioni. In sessione straordinaria l'Assemblea è valida a condizione che sia presente almeno un ottavo dei soci. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Consiglio Direttivo a mezzo stampa o lettera ordinaria almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione.

Art. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti non inferiore a undici (11) e non superiore a ventuno (21) membri, determinato dall'Assemblea dei soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali. Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Rettore lo ritenga necessario od opportuno, o almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta al Rettore. La convocazione è effettuata dal Rettore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Rettore. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera in modo gratuito. E' vietata la corresponsione di qualsiasi compenso o indennità anche a favore dei membri assuntori di cariche interne al consiglio stesso.

Art. 23 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Organo deliberativo ed esecutivo del Quartiere, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) programma, conformemente allo Statuto, l'attività sociale;
- b) attua le direttive dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci e predispose la relazione sull'attività sociale, che presenta all'Assemblea per l'approvazione; d) nomina nel proprio ambito il Rettore, il Rettore Vicario, il Capitano di Quartiere, il Cancelliere, il Camerlengo ed il Provveditore;
- e) delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- f) assume gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- g) convoca l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria;
- h) cura la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in uso ed in proprietà;
- i) nomina, se necessario, organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni affidare incarichi specifici.

Art. 24 – CARICHE SOCIALI

All'inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali:

- 1) Rettore
- 2) Rettore Vicario
- 3) Capitano di Quartiere

4) Cancelliere

5) Camerlengo

6) Provveditore

Possono essere nominati uno o più Rettori Onorari su delibera dell'Assemblea dei Soci. L'avvenuta attribuzione delle cariche di cui sopra e la loro successiva variazione sono comunicate al Consiglio Generale ed alla Magistratura della Giostra.

Art. 25 – RETTORE

Il Rettore ha la rappresentanza esterna del Quartiere. Coordina il funzionamento degli organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri organi della Giostra. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, regola lo svolgimento dei lavori, cura l'esecuzione delle delibere adottate, rappresenta il Quartiere in seno al Consiglio Generale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Rettore Vicario.

Art. 26 – CAPITANO DI QUARTIERE

Il Capitano di Quartiere: a) giura fedeltà allo Statuto ed al Regolamento del Quartiere, ove esistente, impegnandosi ad osservarli e farli osservare;

b) rappresenta il Quartiere “in campo”;

c) ha il comando della rappresentanza in costume del Quartiere sia “in campo” che fuori, curandone la disciplina ed il comportamento in ogni circostanza;

d) sceglie gli uomini che dovranno far parte della rappresentanza in costume e ne propone l'approvazione al Consiglio Direttivo;

e) risponde al consiglio Direttivo del proprio operato.

L'incarico di Capitano del Quartiere può essere conferito anche a persona non facente parte del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto. L'incarico può essere sospeso con effetto immediato dalla Magistratura della Giostra in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Generale della Giostra del Saracino.

Art. 27 – CANCELLIERE

Il Cancelliere del Consiglio Direttivo cura lo svolgimento del lavoro amministrativo, provvede a disbrigo delle pratiche, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e conserva gli atti ufficiali e l'archivio del Quartiere.

Art. 28 – CAMERLENGO

Il Camerlengo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa, compila i bilanci, prende in consegna i beni mobili e immobili di proprietà o in dotazione del Quartiere, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 29 – PROVVEDITORE

Il Provveditore cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Quartiere.

Art. 30 – RAPPRESENTANZA IN COSTUME

L'elenco dei figuranti viene redatto dal Capitano tra gli appartenenti al Quartiere e viene ratificato ed approvato dal Consiglio Direttivo. I figuranti devono avere cura del costume loro affidato del quale rispondono personalmente per eventuali danni, ad eccezione dei casi di forza maggiore che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio Direttivo. I figuranti devono tenere in tutte le fasi della manifestazione un comportamento consono al ruolo loro affidato.

Art. 31 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, organo di natura disciplinare, è formato da tre (3) componenti. Esercita le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio Direttivo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- b) decide in prima istanza, dopo averne tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- c) sottopone al giudizio della Magistratura della Giostra le controversie interne, che per incompetenza o per impossibilità di giudizio, ritiene di non poter dirimere in maniera rapida e soddisfacente.

Il rinvio alla Magistratura è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata da una proposta dello stesso collegio. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra.

Art. 32 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, organo di controllo, è formato da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti. Esercita le seguenti funzioni:

- a) sottopone a controllo amministrativo e contabile tutti gli atti di gestione finanziaria del Quartiere;
- b) controlla la regolare tenuta della contabilità;
- c) accerta la consistenza patrimoniale e la situazione di cassa; d) esamina i bilanci, ne propone le eventuali modifiche ed autorizza a loro presentazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 33 – REGOLAMENTO INTERNO

Per lo svolgimento della propria attività il Quartiere può dotarsi di un Regolamento Interno che disciplini gli aspetti della vita sociale non esplicitamente contemplati dal presente Statuto. Il Regolamento Interno è approvato dall'Assemblea dei Soci ed inviato per conoscenza al Consiglio Generale ed alla Magistratura della Giostra del Saracino.

Art. 34 – NORME FINALI

Il presente Statuto è approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea ed è inviato per conoscenza al Consiglio Generale della Giostra. Esso entra in vigore ed è efficace e vincolante alla data della ratifica della sua legittimità da parte della Magistratura della Giostra del Saracino. Eventuali modifiche potranno essere apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del Quartiere, valida a condizione che sia presente almeno un ottavo dei soci, nonché con la ratifica della Magistratura della Giostra del Saracino. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto della Giostra del Saracino ed a quelle del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato. Il presente

Statuto, già approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta del 24 Luglio 1990, è stato integrato di alcuni semplici suggerimenti procedurali pervenuti dalla stessa Magistratura della Giostra in sede di approvazione. In data 16 Settembre 2010 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha successivamente apportato modifiche ed integrazioni al testo degli Art. 5 – 7 – 8 – 12 – 14 – 22 – 34.